

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 3 Presupposto d'imposta

1. *[omissis]*.
2. Non si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani le fattispecie di cui al successivo articolo 6.

Testo modificato

Art. 3 Presupposto d'imposta

1. *[omissis]*.
2. *[abrogato]*.

IN QUANTO TRATTASI DI ESCLUSIONI DI SUPERFICI E NON DI INIDONEITA' ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 6 Esclusioni

1. *[omissis]*.

2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di fatto non utilizzati, purché dette circostanze siano state dichiarate nei modi e termini di cui all'art. 16. A titolo esemplificativo:

- a. locali di tipo abitativo (categoria A, escluso A10) privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
- b. locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi (categorie B, C1, C3, C4, C5, D), privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e neppure dotati di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- c – m. *[omissis]*;
- n. fabbricati destinati alla vendita posseduti da imprese di costruzione, ristrutturazione o vendita, fintanto che permanga tale destinazione.

Testo modificato

Art. 6 Esclusioni

1. *[omissis]*.

2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di fatto non utilizzati, purché dette circostanze siano state dichiarate nei modi e termini di cui all'art. 16. A titolo esemplificativo:

- a. **locali di tipo abitativo privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;**
- b. locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi (categorie **A10**, B, C1, C3, C4, C5, D), privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e neppure dotati di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- c – m. *[omissis]*;
- n. fabbricati destinati alla vendita posseduti **e non locati** da imprese di costruzione, ristrutturazione o vendita, fintanto che permanga tale destinazione.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

3. Fatto salvo quanto disposto alla lettera n) del comma 2, le utenze di tipo non abitativo (box, depositi, cantinole, locali commerciali e locali in generale...) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti. È ammessa prova contraria solo in caso di oggettive e stabili condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collabenza ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia incompatibili con la presenza umana.

4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. Più in particolare:

a – d. *[omissis]*;

5 – 7. *[omissis]*.

Testo modificato

3. Fatto salvo quanto disposto alla lettera n) del comma 2, le utenze di tipo non abitativo (C/2, C/6 e C/7) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti, fatta eccezione per i posti auto scoperti di categoria C/6, esclusi dal tributo ai sensi della lettera a) del comma 1. È ammessa prova contraria solo in caso di oggettive e stabili condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collabenza ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia incompatibili con la presenza umana.

4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. Più in particolare:

a – d. *[omissis]*;

e. l'esclusione di componenti dal numero degli occupanti anagrafici per le utenze di residenza è documentabile mediante: a) contratti di locazione o attestazione rilasciata dal datore di lavoro o dall'ente di diritto allo studio che fornisce l'alloggio, nel caso di componenti domiciliati fuori dal nucleo familiare per ragioni di servizio lavorativo, volontariato, studio o ricerca; b) attestazione di ricovero, degenza, detenzione, nel caso di componenti domiciliati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi o istituti penitenziari.

5 – 7. *[omissis]*.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale***Art. 8****Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe**

1 – 16. *[omissis]*.

17. Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'attività in essi effettivamente esercitata.

18 – 19. *[omissis]*.

*Testo modificato***Art. 8****Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe**

1 – 16. *[omissis]*.

17. Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'attività in essi effettivamente esercitata. **Ai locali detenuti o posseduti da soggetti passivi diversi da persone fisiche non utilizzati per l'esercizio dell'attività, si applica la categoria tariffaria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".**

18 – 19. *[omissis]*.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 14

Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche

1 – 3. [omissis].

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013, la tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione autoprodotta o rilasciata dal soggetto autorizzato che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione è calcolata a consuntivo come segue:

$$(Ky/Kd)*100$$

dove: Ky = quantitativo di rifiuti (in kg/mq/anno) avviato al riciclo nell'anno precedente;

Kd = coefficiente di produzione di rifiuti (in kg/mq/anno), deliberato per l'anno in corso.

5. La riduzione di cui al precedente comma è fruibile, in ogni caso, in misura non superiore al 50% della parte variabile della tariffa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei successivi commi 7 e 8 in ordine alla comunicazione preventiva ed alla rendicontazione annuale. Valgono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 12.

Testo modificato

Art. 14

Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche

1 – 3. [omissis].

4. [abrogato].

LA PREVISIONE COINCIDE CON QUELLA DEL SUCCESSIVO COMMA 6 A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 238 DEL TUA

5. [abrogato].

IDEM

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti per avviarli totalmente al recupero, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

Testo modificato

6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs 152/2006, le utenze non domestiche **che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile in misura percentuale ai rifiuti riciclati o recuperati al di fuori del servizio pubblico; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.**

Testo attuale

7. La scelta di cui al precedente comma deve essere effettuata mediante una comunicazione preventiva al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'ufficio, ricevuta la comunicazione, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dell'utenza dal servizio pubblico. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento). La mancata presentazione della comunicazione entro i termini è da intendersi quale scelta di avvalersi del servizio pubblico. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, le utenze che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Le comunicazioni di cui al presente comma sono valide anche quali denunce di variazione TARI.

Testo modificato

7. La scelta di cui al precedente comma deve essere effettuata mediante una comunicazione preventiva al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico **per essere avviati al riciclo o al recupero**, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) **e la percentuale rispetto al quantitativo totale di rifiuti che si stima di produrre**, la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso **destinate alle frazioni di rifiuto che si intende conferire al di fuori del servizio pubblico**, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività **di riciclo o di recupero** dei rifiuti (impianti di primo conferimento). **L'ufficio, ricevuta la comunicazione, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dell'utenza relativamente alle frazioni di rifiuto da conferire al di fuori del servizio pubblico e per consentire la predisposizione di sistemi di misurazione puntuale delle frazioni di rifiuto che continueranno ad essere conferite al servizio pubblico. La comunicazione, è trasmessa anche al gestore dei servizi di bollettazione ai fini dell'esclusione della componente tariffaria variabile secondo la misura percentuale riportata nella comunicazione stessa.** La mancata presentazione della comunicazione entro i termini è da intendersi quale scelta di avvalersi del servizio pubblico. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, le utenze che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Le comunicazioni di cui al presente comma sono valide anche quali denunce di variazione TARI.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

8. L'esclusione della parte variabile della tassa ai sensi del comma 6 è subordinata alla presentazione al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune di una rendicontazione annuale entro il 31 gennaio con l'indicazione dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione entro i termini, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

9. Il Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di dichiarazioni mendaci o di comportamenti non corretti, ivi compreso il conferimento al servizio pubblico di rifiuti urbani, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006, salvo più gravi violazioni, nonché il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Testo modificato

8. L'esclusione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti riciclati o recuperati al di fuori del servizio pubblico è subordinata alla presentazione al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune di una rendicontazione annuale entro il termine perentorio del 31 gennaio con l'indicazione dei quantitativi effettivi di rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di riciclo o di recupero, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di riciclo o di recupero. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione entro i termini il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Nel caso in cui la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati o recuperati al di fuori del servizio pubblico rispetto al totale dei rifiuti prodotti si discosta da quella indicata nella comunicazione preventiva, le differenze a debito o a credito vengono conguagliate dal gestore dei servizi di bollettazione in sede di emissione dell'ultima rata.

9. Il Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di dichiarazioni mendaci o di comportamenti non corretti, ivi compreso il conferimento al servizio pubblico di frazioni di rifiuto urbano da conferire al di fuori di esso, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006, salvo più gravi violazioni, nonché il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale***Art. 16****Denunce, termini di presentazione e decorrenze**

1 – 3. *[omissis]*.

3 bis. Stante l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio sulla base delle tariffe approvate, la denuncia tardiva di riduzioni del carico tributario di cui alle lettere da *b)* a *f)* del comma 3, non dà diritto all'applicazione retroattiva del beneficio. Analogamente, la denuncia tardiva di cui alla lettera *a)* non dà diritto alla cessazione retroattiva del tributo se, per intercorsa decadenza, lo stesso non può essere volturato ad altro soggetto, con conseguente pregiudizio dell'obbligo di copertura integrale dei costi.

4. La denuncia, presentata da uno qualsiasi dei coobbligati, è rilasciata con una delle seguenti modalità: direttamente allo sportello; tramite posta elettronica certificata; a mezzo del servizio postale raccomandato; mediante presentazione telematica, laddove attivata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di invio, in tutti gli altri casi.

5. *[omissis]*.

*Testo modificato***Art. 16****Denunce, termini di presentazione e decorrenze**

1 – 3. *[omissis]*.

3 bis. Stante l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio sulla base delle tariffe approvate, la denuncia tardiva di riduzioni del carico tributario di cui alle lettere da *b)* a *f)* del comma 3, non dà diritto all'applicazione retroattiva del beneficio. Analogamente, **ai sensi della deliberazione 15/2022/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)**, la denuncia tardiva di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 3, non dà diritto alla cessazione retroattiva del tributo, **fatta salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'oggettivo mancato possesso o detenzione e l'assolvimento del tributo da parte del soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio, sempreché non siano stati notificati, per l'anno d'imposta di cui si richiede la cessazione retroattiva, accertamenti a suo carico divenuti definitivi e l'Ente non sia decaduto dall'esercizio della potestà accertativa.**

4. La denuncia, **redatta sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio**, è presentata da uno qualsiasi dei coobbligati, con una delle seguenti modalità: direttamente allo sportello; tramite posta elettronica certificata; a mezzo del servizio postale raccomandato; mediante presentazione telematica, laddove attivata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di invio, in tutti gli altri casi.

5. *[omissis]*.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

6. Qualora l'intestatario di un'utenza domestica di residenza cessi di far parte del nucleo familiare, è fatto obbligo in capo ad uno dei restanti componenti di volturare il tributo a proprio nome.

7 – 9. [omissis].

10. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione del ruolo ordinario, l'ufficio può procedere, in assenza di denuncia, a volturare le utenze intestate a soggetti deceduti o comunque non più detentori o possessori, ovvero ad iscrivere nuove utenze precedentemente non a ruolo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. Analogamente, l'ufficio può provvedere alla rettifica o integrazione di ogni elemento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, mq occupati, categoria d'uso, decorrenze, ecc.) che risulti incoerente con le informazioni in proprio possesso. Le somme così dovute sono poste in riscossione ordinaria ed il relativo pagamento perfeziona l'obbligo dichiarativo. Resta salvo, in caso di mancato pagamento, il potere di irrogare le sanzioni per omessa o infedele denuncia mediante apposito avviso di accertamento.

Testo modificato

6. **In caso di decesso o perdita della qualifica di soggetto passivo da parte dell'intestatario TARI**, è fatto obbligo agli aventi causa che subentrano nella detenzione dell'utenza di volturare l'intestazione del tributo. **Se nessuno degli aventi causa subentra nella detenzione dell'utenza, deve essere denunciata la cessata occupazione. La denuncia del proprietario di riacquisizione dell'utenza, libera dai predetti obblighi dichiarativi.**

7 – 9. [omissis].

10. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione del ruolo ordinario **e nell'ottica di semplificare gli adempimenti dei contribuenti**, l'ufficio può procedere, in assenza di denuncia, a volturare le utenze intestate a soggetti deceduti o comunque non più detentori o possessori **di cui al precedente comma 6, individuando il soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Al di fuori dei predetti casi**, l'ufficio può **procedere** alla iscrizione **e cessazione** di utenze o alla rettifica e integrazione di **specifici dati dichiarati, sulla base di elementi oggettivi e certi in proprio possesso**. Le somme così dovute sono poste in riscossione ordinaria **e portate a conoscenza mediante contestuale invio dell'avviso di pagamento, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, avverso il quale il destinatario potrà formulare eccezioni o osservazioni che l'ufficio ha l'obbligo di verificare**. Il relativo pagamento perfeziona **il mancato o infedele** obbligo dichiarativo. Resta salvo, in caso di mancato pagamento, il potere **accertativo dell'ufficio con contestuale irrogazione di sanzioni per omessa o infedele denuncia**.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

EVENTO	NATURA DENUNCIA	TERMINE PRESENTAZIONE	DECORRENZA EFFETTI
--------	-----------------	-----------------------	--------------------

POSSESSO/DETEZIONE			
Inizio	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento
Fine	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine

VARIAZIONI OPERANTI D'UFFICIO (non necessitano di dichiarazione)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abitazioni di residenza situate al di fuori del perimetro di raccolta urbano 2. Abitazioni di residenza di famiglie numerose 3. Nuove attività produttive (durata predeterminata) 			
Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica l'evento
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui cessa l'evento o scade la durata predeterminata

VARIAZIONI OPERANTI SU RICHIESTA DI DURATA NON PREDETERMINATA (restano attive fino a nuova denuncia di variazione)			
<ol style="list-style-type: none"> 4. Attribuzione di diversa categoria d'uso 			
Soluzione tariffaria meno onerosa	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Soluzione tariffaria più onerosa	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento
<ol style="list-style-type: none"> 5. Superfici inidonee alla produzione di rifiuti 6. Pensionati esteri 7. Residenza di agricoltori/pensionati agricoli in abitazioni rurali 8. Attività stagionali 			
Inizio	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Fine	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui cessa l'evento

Testo modificato

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

EVENTO	NATURA E SANZIONABILITÀ	TERMINI DI PRESENTAZIONE	DECORRENZA DEGLI EFFETTI
--------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

POSSESSO/DETEZIONE			
Inizio	OBBLIGO (SANZIONABILE)	90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento indipendentemente dalla data di presentazione
Fine	ONERE (NON SANZIONABILE)	90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro il termine , ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine

VARIAZIONI OPERANTI D'UFFICIO (non necessitano di dichiarazione)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abitazioni di residenza situate al di fuori del perimetro di raccolta urbano 2. Abitazioni di residenza di famiglie numerose 3. Nuove attività produttive (durata predeterminata) 			
Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica l'evento
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui cessa l'evento o scade la durata predeterminata

VARIAZIONI OPERANTI SU RICHIESTA DI DURATA NON PREDETERMINATA (restano attive fino a nuova denuncia di variazione)			
<ol style="list-style-type: none"> 4. Attribuzione di diversa categoria d'uso 			
Soluzione tariffaria meno onerosa	ONERE (NON SANZIONABILE)	90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro il termine , ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Soluzione tariffaria più onerosa	OBBLIGO (SANZIONABILE)	90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento indipendentemente dalla data di presentazione
<ol style="list-style-type: none"> 5. Superfici inidonee alla produzione di rifiuti 6. Pensionati esteri 7. Residenza di agricoltori/pensionati agricoli in abitazioni rurali 8. Attività stagionali 			
Inizio	ONERE (NON SANZIONABILE)	90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro il termine , ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Fine	OBBLIGO (SANZIONABILE)	90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento indipendentemente dalla data di presentazione

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

VARIAZIONI OPERANTI SU RICHIESTA DI DURATA PREDETERMINATA <i>(restano attive per la durata residua dell'anno solare nel quale sono richieste o, se antecedente, fino a nuova denuncia di variazione)</i>			
9. Riduzione numero occupanti 10. Reddito ISEE 11. Miglioramento estetico degli immobili (durata predeterminata) 12. Esclusione di superfici oggetto di interventi edili 13. Esclusione di superfici ove si producono rifiuti speciali 14. Rifiuti avviati al riciclo			
Inizio/Riconferma	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Fine	OBBLIGO/ D'UFFICIO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui cessa l'evento o scade la durata predeterminata (al 31 dicembre dell'anno di richiesta cessano d'ufficio)
15. Fuoriuscita dal servizio pubblico			
Inizio	ONERE	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo
Fine	OBBLIGO	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo

Testo modificato

VARIAZIONI OPERANTI SU RICHIESTA DI DURATA PREDETERMINATA <i>(restano attive fino al termine dell'anno solare in cui vengono richieste o, se antecedente, sino alla denuncia di fine evento. Se perdurano per l'anno successivo devono essere nuovamente richieste)</i>			
9. Riduzione numero occupanti 10. Reddito ISEE 11. Miglioramento estetico degli immobili (durata predeterminata) 12. Esclusione di superfici oggetto di interventi edili 13. Esclusione di superfici ove si producono rifiuti speciali 14. [abrogato]			
Inizio/Riconferma	ONERE <i>(NON SANZIONABILE)</i>	90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro il termine , ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Fine	OBBLIGO <i>(SANZIONABILE)</i> --- D'UFFICIO	90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui cessa l'evento o scade la durata predeterminata --- Al 31 dicembre dell'anno di richiesta
15. Fuoriuscita dal servizio pubblico			
Inizio	ONERE <i>(NON SANZIONABILE)</i>	30 giugno	Dal 1° gennaio dell'anno successivo
Fine	OBBLIGO <i>(SANZIONABILE)</i>	30 giugno	Dal 1° gennaio dell'anno successivo

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 19

Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1 – 3. *[omissis]*.

4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

5 – 12. *[omissis]*.

Testo modificato

Art. 19

Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1 – 3. *[omissis]*.

4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del **venticinque** per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

5 – 12. *[omissis]*.